

Edizione di mercoledì 24 aprile 2019

AGEVOLAZIONI

Forfettari: nuovi chiarimenti dalle Entrate – I° parte
di Lucia Recchioni

CONTENZIOSO

Nessun limite di orario per le notifiche a mezzo Pec
di Massimo Conigliaro

ENTI NON COMMERCIALI

L'Ets avente natura commerciale produce sempre reddito d'impresa
di Luca Caramaschi

DICHIARAZIONI

Visto sul 730: responsabilità più leggera per Caf e professionisti
di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e installazione di pannelli solari
di Gennaro Napolitano

AGEVOLAZIONI

Forfettari: nuovi chiarimenti dalle Entrate – I° parte

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 23 aprile, l'**Agenzia delle entrate** ha pubblicato le **risposte a ben 14 istanze di interpello**, tutte riguardanti le **cause ostative** all'accesso al **regime forfattario**.

Al fine di fornire un **quadro di sintesi** dei chiarimenti forniti, si riportano, nelle tabelle che seguono, i **casi** oggetto delle istanze di interpello e le **risposte offerte dall'Agenzia delle entrate**, dalla n. 114 alla n. 120.

I successivi casi saranno richiamati in un **ulteriore contributo**.

Detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare

[Risposta all'istanza di interpello n. 114/2019](#)

Il caso

Un professionista è socio di una **società semplice** che si limita a effettuare attività **non costituisce causa ostativa la partecipazione in commerciale di locazione di beni propri**.

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Come chiarito dalla [circolare 9/E/2019](#), non immobiliare che si limita a effettuare attività **non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplice, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo** o, in fatto,

La società semplice ha esclusivamente il **codice d'impresa**.

fiscale, essendo la **partita Iva** stata **cessata** in

occasione della **trasformazione agevolata** da Snc aln considerazione della circostanza che la società semplice immobiliare **non produce redditi d'impresa**, può quindi trovare applicazione il **regime forfattario**.

Praticantato obbligatorio e fatture nei confronti dell'ex dominus

[Risposta all'istanza di interpello n. 115/2019](#)

Il caso

Un contribuente, nel corso degli anni 2017-2018Come espressamente previsto dall'ultimo inciso ha svolto il **praticantato obbligatorio** per la della **lett. d-bis) dell'articolo 1, comma 57, L. professione di dottore commercialista ed esperto**[190/2014](#), aggiunto dall'[articolo 1-bis, comma 3, contabile](#), percependo un compenso a titolo di[D.L. 135/2018](#), sono esclusi dall'ambito di borsa di studio.

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Come espressamente previsto dall'ultimo inciso ha svolto il **praticantato obbligatorio** per la della **lett. d-bis) dell'articolo 1, comma 57, L. professione di dottore commercialista ed esperto**[190/2014](#), aggiunto dall'[articolo 1-bis, comma 3, contabile](#), percependo un compenso a titolo di[D.L. 135/2018](#), sono esclusi dall'ambito di applicazione della specifica causa ostativa i soggetti che iniziano una **nuova attività** dopo aver Successivamente ha aperto la partita Iva e intende svolto il **periodo di pratica obbligatorio** per beneficiare del **regime forfattario**.

Emetterà **fatture** principalmente nei confronti dell contribuente può quindi beneficiare del **regime forfettario**.

Il medico che svolge attività di “Continuità Assistenziale”

Risposta all'istanza di interpello n. 116/2019

Il caso

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Il professionista che controlla una Stp di cui è presidente del CdA

Risposta all'istanza di interpello n. 117/2019

Il caso

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Un **dottore commercialista** è proprietario di una Dovendo essere computata anche la quota in **quota pari al 20% di una Stp** costituita nella forma possesso dei **genitori** (**persone inter poste**), in della **società a responsabilità limitata**, di cui è questo caso si realizza un'**ipotesi di controllo** anche **presidente del consiglio di indiretto amministrazione**.

Le attività svolte dal **professionista** e dalla **Stp** I **genitori** del professionista sono anche soci della appartengono inoltre alla **medesima sezione** Stp, e **controllano il 60% delle quote della società Ateco** (la sezione M).

Il professionista non ha mai emesso fattura nei confronti della Stp Si ritiene quindi sussistente la **riconducibilità delle**

due attività economiche esercitate “considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario dovrà percepire compensi di amministratore della Srl, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito” (tale chiarimento, per amor del vero, non si sposa appieno con quanto precisato dal contribuente con il suo quesito).

Tuttavia, precisa ancora l'Agenzia delle entrate, *“qualora l'istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020”*.

Dello stesso tenore è la successiva **risposta all'istanza di interpello n. 118/2019**.

In **precedenza** l'Agenzia delle entrate si era soffermata anche sul caso di un **dottore commercialista socio di una Srl** svolgente **attività di revisione e certificazione bilanci**, fornendo gli

stessi chiarimenti ([risposta all'istanza di interpello n. 108/2019](#))

Il preposto

[Risposta all'istanza di interpello n. 119/2019](#)

Il caso

Il parere dell'Agenzia delle entrate

La partecipazione nella Sas che non genera profitti

[Risposta all'istanza di interpello n. 120/2019](#)

Il caso

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Un **avvocato** detiene una **quota di partecipazione** La partecipazione in una società di persone minoritaria, quale **socio accomandante**, nella impedisce l'accesso al regime forfettario.

società in accomandita semplice del padre,

svolgente **attività di commercio all'ingrosso di** Tuttavia, la **dismissione della partecipazione** nella **altri materiali da costruzione** (codice attività società in accomandita semplice di famiglia **entro 46.73.29).**

la fine del 2019, consentirà al contribuente di **non decadere dal regime forfettario** nel periodo

La partecipazione, ereditata dalla defunta madre, d'imposta **2020**.

negli ultimi anni **non ha generato redditi**.

Si ricorda che **talé conclusione riguarda solo** Il contribuente può accedere al **regime forfettario?** l'anno **2019** (anno di prima applicazione del nuovo regime forfettario): a regime, infatti, sarà necessario **rimuovere la causa di esclusione nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime stesso.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Nessun limite di orario per le notifiche a mezzo Pec

di Massimo Conigliaro

La notifica a mezzo pec non teme le **ore notturne**. È questo il principio di recente sancito dalla **Corte Costituzionale** con la [sentenza n. 75 del 9 aprile 2019](#) (est. Morelli). Si tratta di una questione di non poco momento.

L'[articolo 16-septies D.L. 179/2012](#) (conv. nella **L. 221/2012**) aveva espressamente introdotto la previsione in base alla quale la disposizione dell'[articolo 147 c.p.c.](#) si applicava anche alle notificazioni eseguite con **modalità telematiche**; in base a tale norma, quando eseguita **dopo le ore 21**, la notificazione si considerava perfezionata alle **ore 7 del giorno successivo**.

Un principio non sempre tenuto nella giusta considerazione dalle parti, se ancora di recente la **Corte di Cassazione** era stata chiamata a pronunciarsi su un caso del genere ([Cass., 5^a Sez., n. 4588 del 15.2.2019](#)). L'[articolo 147 c.p.c.](#), – si legge in tale sentenza – è difatti “*norma generale applicabile anche alle notifiche a mezzo Pec in quanto non derogata dalla disciplina specifica dettata per le notificazioni attraverso la posta elettronica certificata*”. È così che il ricorso di un contribuente è stato “*dichiarato inammissibile perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione*”.

Adesso però la **Corte Costituzionale**, sollecitata in un giudizio in cui la notifica era avvenuta 5 minuti oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile, ha rimesso la questione su binari di condivisibile equilibrio.

Secondo la **Corte d’Appello di Milano** che ha rimesso la questione alla Consulta, la disposizione denunciata irragionevolmente considererebbe “*uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo*” due **situazioni diverse**, quali il **domicilio “fisico”** e il **domicilio “digitale”**, sebbene, “*per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, di cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte*”.

Si è sottolineato che “*quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’articolo 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo Pec non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue*”, poiché “*la PEC, una volta giunta al server dell’appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del*

*domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale **limite codicistico**".*

Dal che, appunto, la **violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza ex articolo 3 Cost..**

Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli [articoli 24 e 111 Cost.](#), per il **vulnus**, che ne deriverebbe, al **diritto di difesa del notificante**. Il quale, "infatti, trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex [articolo 325 c.p.c.](#)) è costretto a farlo entro i limiti di cui all'[articolo 147 c.p.c.](#), senza poter sfruttare appieno il **termine giornaliero** che dovrebbe essergli riconosciuto per intero".

La **Corte Costituzionale**, nel recepire le argomentazioni della Corte rimettente, ha svolto alcune considerazioni pratiche, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e del percorso di adeguamento delle notificazioni al **mondo digitale**.

Il **divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta**, infatti, introdotto nella prima parte del censurato [articolo 16-septies D.L. 179/2012](#) allo scopo di **tutelare il destinatario**, per salvaguardarne, cioè, il **diritto al riposo** in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Tale circostanza giustifica la **fictio iuris**, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – **effettuabile dal mittente fino alle ore 24** (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle **ore 7 del giorno successivo**.

Ma **non** anche **giustifica** la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – **viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile** per approntare la propria difesa: termine che [l'articolo 155 c.p.c.](#) computa "a giorni" e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della **mezzanotte dell'ultimo giorno**.

La norma risulta inoltre **irrazionale**, "là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica".

Ne deriva l'**irragionevole vulnus** che l'[articolo 16-septies](#) reca al pieno esercizio del **diritto di difesa** – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'**esercizio dell'azione in giudizio**.

L'[articolo 16-septies D.L. 179/2012](#), con la [sentenza n. 75 del 9 aprile 2019](#), è stato quindi

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Niente vincoli di orario, quindi, per le notifiche via pec “in zona Cesarini”, anche se ridursi ai minuti di recupero dell’ultimo giorno utile rimane uno sport davvero pericoloso!

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

L'Ets avente natura commerciale produce sempre reddito d'impresa

di Luca Caramaschi

La caratteristica più rilevante della riforma che ha introdotto i nuovi **Enti del Terzo Settore (gli Ets)** è certamente quella di aver accorpato in modo organico sotto un unico sistema (governato attraverso l'istituzione di un **registro unico nazionale** del terzo settore, il cosiddetto Runts) soggetti che hanno sia **natura commerciale che natura non commerciale**.

Mentre per quest'ultimi tale collocazione può definirsi "naturale" (stiamo parlando di quei soggetti che, ante riforma, vengono qualificati come "**enti non commerciali**"), altrettanto non può dirsi per i primi, i quali, "storicamente", hanno da sempre albergato all'esterno del perimetro del **Terzo Settore**.

L'aspetto che accomuna **Ets** commerciali ed **Ets non commerciali** è invece quello di svolgere **in modo esclusivo o principale** (da intendersi come "prevalente") almeno una delle **attività di interesse generale** individuate dall'[articolo 5 D.Lgs. 117/2017](#) per quanto riguarda la generalità degli Ets, ad eccezione della particolare categoria di Ets rappresentata dalle **imprese sociali** (avente **natura commerciale** per definizione) le cui **attività di interesse generale** vanno ricercate nell'[articolo 2 D.Lgs. 112/2017](#) (specifico decreto dedicato a regolamentare tale tipologia di soggetti).

Dal punto di vista fiscale tale dicotomia genera certamente qualche complessità in quanto si viene a creare un vero e proprio "**doppio binario**" tra:

- Ets che dovranno applicare sia le **nuove norme fiscali del nuovo codice del terzo settore** (introdotto con il **Lgs. 117/2017**), anche di tipo agevolativo, sia le **previsioni del capo III del Tuir** riferite agli **enti non commerciali**;
- Ets che dovranno applicare sia le **nuove norme fiscali del nuovo codice del terzo settore**, anche di tipo agevolativo, sia le **previsioni del capo II del Tuir** riferite alle **imprese e agli enti commerciali**;

Per entrambe le categorie di **Ets**, commerciali e non, sono fatte salve le disapplicazioni, le abrogazioni e previsioni di coordinamento generale introdotte dal citato decreto.

Pertanto, una volta operata la **corretta qualificazione tributaria** del nostro Ets (passaggio, ahimè, tutt'altro che immediato stante la non chiara qualificazione dei criteri, volti a definire la "natura" dell'ente, richiamati nell'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#)), gli stessi enti si dovranno

ulteriormente **differenziare** anche per quanto attiene alle modalità di determinazione del reddito:

- se **commerciale**, e quindi riconducibile alla categoria dei soggetti menzionati alla b) dell'**articolo 73, comma 1, Tuir**, l'Ets dovrà determinare il proprio reddito in base al **principio di attrazione al reddito d'impresa** di tutte le tipologie reddituali da esso prodotte;
- se **non commerciale** e quindi riconducibile alla categoria dei soggetti menzionati alla c) dell'**articolo 73, comma 1, Tuir**, l'Ets dovrà procedere alla **sommatoria dei redditi** fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione secondo le disposizioni dell'[articolo 8 Tuir](#).

Osserva sul punto il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec)**, nel recente lavoro **"Riforma del Terzo Settore: elementi professionali e criticità applicative"** pubblicato nei primi giorni del mese di aprile 2019, che nell'attuazione della riforma viene quindi meno quella **"revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguiti dall'ente"** prevista dalla legge delega ([articolo 9, comma 1, lett. a\), L. 106/2016](#)) senza alcuna introduzione di un **regime tributario di vantaggio** (o di una **qualifica fiscale "agevolata" in termini impositivi**) connesso all'impatto sociale generato.

Già lo stesso **Cndcec**, peraltro, aveva evidenziato in sede di **audizioni parlamentari** al primo schema di codice del terzo settore come il nuovo sistema tributario **non rispondesse** appieno ai criteri direttivi della **delega**.

In merito agli **obblighi pubblicitari** va ulteriormente rilevato che gli **Ets** che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente **in forma di impresa commerciale** sono soggetti all'obbligo di **iscrizione nel Registro delle imprese** in aggiunta all'iscrizione nel Registro unico nazionale, così come previsto dall'[articolo 11, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#).

Con riferimento invece alla particolare **categoria delle imprese sociali** (che, come detto, rappresentano **Ets "commerciali" per definizione**) l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto presso le **Camere di Commercio** soddisfa, secondo quanto previsto dall'[articolo 11, comma 3, D.Lgs. 117/2017](#), anche il **requisito dell'iscrizione** nel registro unico nazionale del terzo settore.

Infine, relativamente agli **obblighi di natura contabile** degli Ets aventi **natura commerciale**, i commi 4 e 5 dell'[articolo 13 D.Lgs. 117/2017](#) affermano che **"Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile"** e che **"... devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile"**.

Prevedendo il citato [articolo 2214 cod. civ.](#) l'**obbligo** di **"tenere il libro giornale e il libro degli**

inventari", e cioè i documenti richiamati dall'[articolo 14 D.P.R. 600/1973](#) ne deriva che gli Ets commerciali dovranno, a prescindere dalle dimensioni, adottare il regime di contabilità ordinaria basato sul criterio della competenza economica.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Visto sul 730: responsabilità più leggera per Caf e professionisti

di Alessandro Bonuzzi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 della **L. 26/2019**, di conversione del D.L. 4/2019, è stato modificato l'[articolo 39, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 241/1997](#) recante la **disciplina sanzionatoria** applicabile in caso di rilascio di **visto di conformità**/asseverazione **infedele** sul **730** da parte di un **Caf** ovvero di un **professionista abilitato**.

La novità di impatto più rilevante consiste nella **riduzione** della **responsabilità** per i soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Infatti, in base alla **versione precedente** della disposizione, in caso di rilascio di visto **infedele** sul 730, il Caf o il professionista era tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma:

- della **maggior imposta**,
- degli **interessi** e
- della **sanzione** nella misura del **30%** che sarebbe stata applicata al contribuente ai sensi dell'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#) (cd. controllo formale), in luogo della sanzione da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli **altri modelli dichiarativi**, la quale rimane tale anche dopo l'entrata in vigore della **L. 26/2019**.

A seguito delle modifiche, invece, l'intermediario **risponde solamente per la sanzione pari al 30% della maggiore imposta**.

Coerentemente la **L. 26/2019** ha così sostituito l'[articolo 5, comma 3, D.Lgs. 175/2014](#), recante la disciplina dei **controlli** del 730 **precompilato**: “*Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente*”.

Pertanto, sebbene sia confermato che qualora il 730 precompilato sia presentato, con o senza modifiche, dal Caf o dal professionista **il controllo formale deve essere effettuato in capo a quest'ultimo**, anche qui viene stabilito che il pagamento delle **maggiori imposte** e degli

interessi è a carico del contribuente.

Resta fermo che la **responsabilità in capo al Caf o al professionista** è espressamente **esclusa** qualora **l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.

Inoltre, vale sempre la regola per cui il Caf o il professionista, che riscontra, prima del Fisco, errori che hanno comportato l'apposizione di un **visto infedele sulla dichiarazione**, può **avvisare il contribuente** al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione rettificativa**. Qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, l'intermediario può **comunicare** all'Agenzia delle entrate i **dati rettificati**. In entrambi i casi la **responsabilità** dell'operatore è **limitata alla sanzione**, peraltro **ravvedibile**. Quindi, sotto questo aspetto **nulla è cambiato** rispetto al passato.

Una ulteriore novità è conseguente all'inserimento, da parte della novella normativa, nella **lett. a)** dell'[articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), di una disposizione **finale**, secondo cui non opera la **maggiorazione ex** [articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1991](#) per le **sanzioni da visto infedele** sia sul 730 che sugli altri modelli dichiarativi. Sicché, in tale ambito, non può trovare applicazione l'aumento della sanzione **fino alla metà** nei confronti di chi, **nei 3 anni precedenti**, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Sono state poi abrogate dall'[articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#) le **lett. a-bis) e a-ter)** che disponevano, rispettivamente:

- la **non applicazione** della **sanzione da euro 258 a euro 2.582** in caso di **visto infedele** relativo a una dichiarazione **modello 730** (tale previsione è ora inserita direttamente nella **a**);
- il versamento da parte del contribuente della **maggior imposta dovuta** e dei relativi **interessi** in caso di dichiarazione rettificativa, atteso che ciò ora vale in generale.

Infine, relativamente alla **decorrenza** delle novità, si deve tener conto che la **L. 26/2019** è entrata in vigore il **giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, quindi in data **30 marzo 2019**.

Tuttavia, per tutte le **pendenze non definitive a tale data**, a beneficio dei Caf e dei professionisti abilitati, non può che trovare applicazione il principio del **favor rei** ([articolo 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#)).

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e installazione di pannelli solari

di Gennaro Napolitano

Nel novero degli **interventi** realizzati su **edifici esistenti** finalizzati al **risparmio energetico** che danno diritto alla **detrazione** d'imposta del **65%** (c.d. **ecobonus**) rientra anche l'**installazione di pannelli solari** per la **produzione** di **acqua calda** per **usi domestici o industriali** e per la copertura del **fabbisogno** di **acqua calda** in **piscine, strutture sportive, case di ricovero** e cura, nonché **istituti scolastici e università** ([articolo 1, comma 346, L. 296/2006](#)). Per tale tipologia di lavori il **limite massimo** di detrazione ammissibile è di **60.000 euro** per unità immobiliare.

Le **caratteristiche tecniche** che l'intervento deve presentare ai fini della detrazione sono dettagliatamente indicate dall'[articolo 8 D.I. 19.02.2007](#). In particolare, la citata disposizione stabilisce che per l'installazione di pannelli solari, l'**asseverazione** del **tecnico abilitato** deve specificare il rispetto dei seguenti **requisiti**:

1. i **collettori solari** e i **bollitori** impiegati devono essere **garantiti** per **almeno cinque anni**;
2. gli **accessori** e i **componenti elettrici** ed **elettronici** devono essere **garantiti almeno due anni**;
3. i **pannelli solari** devono possedere una **certificazione di qualità** conforme alle norme **UNI EN 12975** o **UNI EN 12976** rilasciata da un **laboratorio accreditato**; sono **equiparate** alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme **EN 12975** ed **EN 12976** recepite da un **organismo certificatore nazionale** di un **Paese membro dell'Unione europea** o della **Svizzera**;
4. l'**installazione** dell'**impianto** deve essere eseguita in **conformità** con i **manuali** di installazione dei **principali componenti**.

Nel caso di **pannelli solari autocostruiti**, in alternativa a quanto disposto ai **punti a) e c)**, può essere prodotto l'**attestato di partecipazione** a uno specifico **corso di formazione** da parte del **beneficiario**.

A fronte dell'installazione di **pannelli solari**, le **spese** specificamente **ammesse** alla detrazione sono quelle **sostenute** per:

- la **fornitura** e la **posa in opera** di tutte le **apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche** ed **elettroniche**, delle **opere idrauliche** e **murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- le **prestazioni professionali**, incluse quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la documentazione tecnica

- necessaria;
- le opere edilizie **funzionali** alla realizzazione dell'intervento.

Si ha **diritto all'ecobonus** anche in relazione alle spese sostenute per l'installazione di **sistemi termodinamici a concentrazione solare** per la **produzione di acqua calda**. In caso di installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla **produzione combinata** di energia elettrica e di energia termica, sono agevolabili solo le spese sostenute per la parte riferibile alla **produzione di energia termica**. In tali ipotesi, la **quota** di spesa **detrattabile** può essere determinata in misura percentuale sulla base del **rapporto** tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto (cfr. [risoluzione AdE 12/E/2011](#)).

Non è ammesso alla detrazione, invece, l'installazione di un impianto di **"solar cooling"**, vale a dire l'impianto che consente di **generare acqua fredda** per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari ([risoluzione AdE 299/E/2008](#)).

Possono beneficiare della detrazione tutti i **contribuenti**, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che **possiedono**, a qualsiasi titolo, l'**immobile** sul quale vengono eseguiti gli interventi:

- **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni,
- contribuenti **titolari di reddito d'impresa** (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
- **associazioni tra professionisti**,
- **enti pubblici e privati** che **non** svolgono attività commerciale.

A decorrere dal **2018**, possono beneficiare delle detrazioni relative agli interventi di efficienza energetica anche:

- gli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, e gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti al 31 dicembre 2013 nella forma di società *"in house providing"* (in tal caso, le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica eseguiti su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica),
- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti spetta esclusivamente agli **utilizzatori** degli immobili oggetto dei lavori e non anche ai soggetti che ne fanno **commercio** (cfr. [risoluzione AdE 303/E/2008](#)).

Pertanto, *"per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d'impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali* da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Per le imprese, in particolare, si ritiene che, condizione per poter fruire della

*detrazione è che all'intervento di risparmio energetico consegua una **effettiva riduzione** dei consumi energetici nell'esercizio dell'**attività imprenditoriale**, mentre l'agevolazione **non** può riguardare gli interventi realizzati su **beni oggetto** dell'attività esercitata" (cfr. [risoluzione AdE 340/E/2008](#)).*

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)